

DELIBERA N. 207/11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUNTO SAT S.R.L. (ESERCENTE
L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE PUNTO
SAT PER LA VIOLAZIONE DELL' ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 175/10/DICAM/PROC. 2249/ZD - datato 14 dicembre 2010 e notificato in data 9 marzo 2011 alla società Puntosat S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Puntosat che contesta la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, sulla predetta emittente televisiva, i giorni 6, 7 e 8 febbraio 2009, in fascia oraria non consentita, sono stati diffusi programmi di televendita di servizi concernenti il gioco del lotto, nel corso dei quali compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 899, che i conduttori invitano a chiamare, traendo in inganno il pubblico, anche per mezzo di esagerazioni, sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti; in particolare, il giorno 6 febbraio 2009, alle ore 20.39.35 circa, la conduttrice pronuncia le seguenti parole *"sono a garanzia statistica...giocate forte il 21 e giocate forte il 68 ...ve lo dico io...ve lo dico io"*; il giorno 7 febbraio 2009, alle ore 08.38.56 circa, la conduttrice, tra l'altro, pronuncia la frase *"io vi garantisco che vinceremo a Bari...vi garantisco la possibilità sicuramente di vincere a Milano"*; il giorno 8 febbraio 2009, alle ore 06.04.56 circa la conduttrice pronuncia, tra l'altro, la frase *"...l'ambo è assicurato ve lo dice Aries...potrebbe succedere già al 99,99% a livello statistico"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita di servizi concernenti i pronostici del gioco del lotto *"è vietato mostrare in*

sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, i programmi di televendita sopra menzionati non devono *"trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti"* e devono *"evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *"le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00"*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita di servizi relativi a pronostici del gioco del lotto con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, mentre i conduttori dei programmi stessi inducono i telespettatori a utilizzare le numerazioni telefoniche stesse per avere previsioni del gioco del lotto in fascia oraria non consentita, traendo in inganno il pubblico, anche per mezzo di esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Punto Sat integra la violazione dell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società ha comunicato di aver intrapreso azioni in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione possano essere eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 30.987,00 (euro trentamilanovecentoottantasette//00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove//00) corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 3) secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società PuntoSat S.rl. esercente l'emittente televisiva satellitare PuntoSat con sede in Milano alla via G. e C. Venini n. 77 di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (euro trentamilanovecentoottantasette//00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 207/11/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 207/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola